

Civile Ord. Sez. 1 Num. 8093 Anno 2021

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 23/03/2021

sul ricorso 19828/2015 proposto da:

Università degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

-ricorrente -

contro

ORD
773
2021

I.Co.M.E.S. – Impresa Costruzioni Marittime Edili Stradali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Paganica n. 13, presso lo studio dell'avvocato Zampetti Enrico, rappresentata e difesa dall'avvocato Di Sabato Gianfranco, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1597/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Rilevato che:

la corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'Università di Perugia nei confronti della Icomes s.r.l., avente a oggetto un lodo arbitrale, emesso in data 18-12-2009, contenente la pronuncia di risoluzione di un appalto per grave inadempimento della committente, con le conseguenti statuizioni risarcitorie;
l'avvocatura generale dello Stato ricorre per cassazione, in rappresentanza dell'Università, con due motivi;
la società Icomes replica con controricorso.

Considerato che:

I. - col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 829 cod. proc. civ., sostenendo di non essersi limitata a dedurre la generica violazione di norme sostanziali, ma di aver esplicitato anche le ragioni poste a fondamento delle doglianze consegnate all'impugnazione del lodo arbitrale; sicché si duole che l'impugnazione sia stata erroneamente dichiarata inammissibile per genericità;

col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., lamenta in ogni caso che la corte d'appello non abbia esaminato il secondo motivo di impugnazione del lodo, relativo alla quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'impresa appaltatrice;

II. - il primo motivo è fondato;

la corte d'appello ha dato atto che il lodo era stato impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., 25 della l. n. 109 del 1994, 133 e 134 del d.P.R. n. 554 del 1999, 10, 24 e 25 del d.m. n. 145 del 2000; ha però ritenuto che la complessiva doglianza fosse inammissibile poiché l'Università di Perugia aveva omesso di "specificare in che modo, di volta in volta, si sarebbe concretizzata da parte degli arbitri l'erroneità del canone di diritto applicato"; ciò in quanto - ha soggiunto - l'impugnazione della sentenza arbitrale per nullità impone di riferire la fattispecie all'art. 360 cod. proc. civ., così da presupporre "l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici non osservati dagli arbitri";

III. - la risoluta affermazione della corte d'appello non è giustificata dalle emergenze di causa, che questa Corte può direttamente vagliare in ragione del tipo di vizio denunziato, che attiene a violazione di norma processuale (per tutte Cass. Sez. Un. 8077-12);

essa è motivata finanche in modo inconferente, poiché non risulta che fossero state dedotte violazioni di criteri interpretativi da specificare al di là delle norme;

IV. - deve premettersi che è vero che la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto *in iudicando*, è in generale ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art.

360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (Cass. n. 21802-06 alla quale, di recente, *adde* Cass. n. 16559-20);

tuttavia i confini della violazione di legge non impongono (neppure nel ricorso per cassazione) l'adozione di elementi formali (o formulari) circa il criterio interpretativo delle norme di legge, poiché il vizio di violazione di legge risponde al principio *iura novit curia* e rileva a prescindere dal canone interpretativo ritenuto;

in questi casi ciò che occorre è solo il rispetto del canone di specificità;

V. - dal ricorso si evince, in prospettiva di autosufficienza, che tale canone era stato rispettato, e tanto si può affermare esaminando - poi - l'atto di impugnazione, avendo l'impugnante esplicitato le ragioni di doglianza in essenziale rapporto ai profili di diritto della controversia;

l'Università aveva devoluto alla corte del merito la verifica delle seguenti manchevolezze della statuizione arbitrale:

(a) il disconoscimento della rilevanza della condotta inadempiente dell'appaltatrice sul versante della mancata esecuzione degli ordini di servizio: e questo perché l'impresa aveva "tenuto una condotta inadempiente" per lavorazioni "difformi rispetto al progetto" e per mancata uniformazione agli ordini della d.l. "impartiti proprio per far fronte a rilevate difformità dell'operato della ditta rispetto a quanto concordato"; il che radicava un obbligo da connettersi al rinvio operato dal contratto all'art. 128 del d.P.R. n. 554 del 1999; cosa che, secondo l'impugnante, presupponeva che gli arbitri si occupassero della questione (di diritto) circa la natura di veri e propri ordini di servizio delle disposizioni e delle istruzioni che legano, in sequenza, il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori e l'appaltatore;

(b) l'erronea non considerazione della piena legittimità degli interventi in modifica del progetto iniziale: da un lato, perché l'art. 25 della l. n. 109 del 1994 in generale consente l'esercizio del potere modificativo della stazione appaltante; e, dall'altro, perché sussisteva un nesso funzionale con l'opera appaltata, che invece era stato omesso dalle considerazioni degli arbitri; difatti quando la modificazione sia funzionale a risolvere (come dedotto nella specie) aspetti di dettaglio contenuti entro un importo del 10 % delle opere di recupero ristrutturazione manutenzione e restauro, essa (modificazione) esula - tale era la tesi della stazione appaltante - dal concetto giuridico di variante in senso stretto, e dunque non è soggetta alla disciplina afferente;

(c) la conseguente erroneità della declaratoria di illegittimità della sospensione dei lavori;

(d) la mancata osservanza della regola di diritto che vede la risoluzione dell'appalto di opera pubblica rispondente a valutazioni dell'inadempimento da associare ai caratteri dell'art. 1455 cod. civ. a fronte di pretese fatte valere, nel caso concreto, a lavori quasi del tutto ultimati;

(e) infine, tra le questioni giuridiche sottoposte alla corte territoriale, era stata indicata anche quella, più generale, relativa all'onere in capo all'appaltatore di verificare il progetto, atteso che questo, secondo la stazione appaltante, era stato accettato senza rilievi in sede di consegna;

VI. - è di solare evidenza che una tal messe di rilievi ben giustificava l'impugnazione per nullità del lodo; cosicché non si può sostenere che l'impugnazione non fosse ammissibile per modalità di formulazione;

VII. - il secondo motivo resta assorbito;

VIII. - la sentenza va cassata e la causa rinviata alla corte d'appello di Roma affinché, in diversa composizione, provveda a

esaminare l'impugnazione del lodo nel merito delle proposte censure;

la corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d'appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima

11